

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2025, n. 24529

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l'Agenzia delle entrate, all'esito di una verifica condotta da militari della GdF, condotta nei confronti della Emmedue Srl, identificata quale società cartiera coinvolta in un imponente giro di operazioni soggettivamente inesistenti, emise un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2008, con cui pretese il pagamento di maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed Iva, ed irrogò sanzioni.

L'atto impositivo fu anche notificato nei confronti di Es.Gi., identificato quale amministratore di fatto della società e responsabile solidale.

La società non impugnò l'atto impositivo. Il ricorrente invece, che negava ogni addebito e coinvolgimento nell'attività frodatoria della società, impugnò l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, con sentenza n. 20231/10/2014, accolse il ricorso annullando l'avviso di accertamento.

L'appello proposto dall'ufficio fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Questa, con sentenza n. 10901/47/2015, evidenziò che le statuizioni del giudice di prime cure si erano basate su una lettura parziale degli elementi addotti dall'Amministrazione finanziaria a dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto e dominus della società cartiera, formalmente rappresentata da una testa di legno, priva anche di fissa dimora. Sulla base di una serie di riscontri degli accertamenti scaturiti dalla verifica, ha dunque riconosciuto la legittimità e correttezza della responsabilità contestata all'Es.Gi., riformando integralmente la decisione di prime cure.

Il ricorrente ha censurato con nove (dieci) motivi la sentenza, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 381 bis cpc, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanziaria.

All'esito dell'adunanza camerale del 26 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, come primo motivo risultano formulate osservazioni, il cui contenuto tuttavia esula del tutto da specifiche censure avverso la sentenza, collocandosi al più nell'alveo di generiche valutazioni preliminari, con cui il ricorrente si limita ad anticipare il contenuto dei motivi propriamente detti, a partire dal secondo. Esso va pertanto dichiarato inammissibile.

Esaminando dunque le specifiche censure in cui si articola il ricorso, il ricorrente ha denunciato: con il primo motivo (formalmente il secondo) la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al difetto di motivazione dell'accertamento, nonché alla carenza di disposizioni di legge che prevedano una responsabilità solidale per l'obbligazione tributaria e quella sanzionatoria, questioni proposte sin dal primo grado, alle quali alcuna risposta avrebbe ricevuto in entrambi i giudizi di merito;

con il secondo motivo (terzo) la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alle pretese avanzate nei confronti del ricorrente, qualificato amministratore di fatto e coobbligato solidale;

con il terzo (quarto) motivo la violazione delle norme che disciplinano i presupposti di imposta ai fini Ires, Irap ed Iva, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., atteso che le violazioni contestate afferiscono a condotte della società, mentre la sua persona era estranea all'attività commerciale;

con il quarto (quinto) motivo la violazione dell'art. 7, L. n. 269 del 2003, convertito in L. 326 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La solidarietà pretesa dall'erario anche per le sanzioni non potrebbe avere alcun fondamento normativo;

con il quinto (sesto) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Tenuto conto che l'accertamento erariale è stato fondato sul metodo induttivo, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, mancherebbe la legittimità dell'attribuzione della responsabilità solidale al presunto amministratore, che al più doveva essere fondata sulla disciplina civilistica e non su quella fiscale, peraltro mancando elementi indiziari a suo carico;

con il sesto (settimo) motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La CTR avrebbe accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate pur in assenza di prove sulla ingerenza del ricorrente nell'attività sociale;

con il settimo (ottavo) motivo la violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 97 Costituzione. L'accertamento sarebbe nullo perché privo di una motivazione riferibile all'organo competente e responsabile dell'ufficio accertatore;

con l'ottavo (nono) motivo la violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 4, Protocollo n. 7 CEDU nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. Il ricorrente sarebbe stato già sottoposto a procedimento penale per i medesimi fatti;

con il nono (decimo) motivo ha invocato l'applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni, trattandosi di contestazioni sanzionatorie il cui trattamento, con il D.Lgs. n. 158 del 2015, risulta pi  favorevole.

Quale premessa alla valutazione dei numerosi motivi,   utile intanto riassumere le ragioni per le quali il giudice regionale ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado, riconoscendo la responsabilit  del ricorrente.

Nella motivazione della decisione il giudice d'appello, dopo aver riassunto nella sezione dedicata allo svolgimento del processo le rispettive posizioni delle parti, ha valutato positivamente le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore formale della societ , Vanacore Agostino. Ha spiegato che si trattava di dichiarazioni attendibili, poich  egli non era altro che un soggetto senza fissa dimora, rintracciato presso il dormitorio comunale, condizione socio-economica ritenuta del tutto incompatibile con la posizione di amministratore di una societ  fatturante per milioni di euro. Ha rilevato che il direttore della banca di Somma Vesuviana aveva notato Es.Gi. accompagnare in filiale il Vanacore per operazioni di conto corrente. Ha apprezzato anche le dichiarazioni di altri amministratori, di altre societ , le cui posizioni sociali erano altrettanto inconciliabili con lo status di amministratore di societ , e che parimenti avevano indicato Es.Gi. come il vero dominus di queste ultime.

Il giudice regionale ha proceduto anche al riscontro delle dichiarazioni di altri terzi (ad es. De.Cr.), che di fatto avevano confermato la fittiziet  della Emmedue Srl, nonch  le modalit  con cui erano stati reclutati gli amministratori formali della Emmedue o di altre compagini sociali, prevalentemente avvicinati presso i dormitori comunali. Nel ponderare gli elementi indiziari allegati dall'ufficio, ha evidenziato anche che la Emmedue era risultata sconosciuta a due indirizzi di fantomatiche sedi legali.

L'accertamento in fatto che ne emerge, sul quale peraltro il giudice di legittimit  non   deputato ad alcun vaglio critico, se non quando se ne evidenzia l'illogicit , o l'errore materiale, o la violazione delle regole di governo della prova, risulta puntuale e logicamente corretto.

Quanto poi alla responsabilit  del cd. amministratore di fatto, su cui sono articolate molte delle doglianze sviluppate nel ricorso, premesso che nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria ha inteso riconoscere in capo all'Es.Gi. una responsabilit  solidale, tanto con riferimento agli obblighi impositivi, quanto a quelli sanzionatori,   altrettanto utile ribadire quanto proprio in materia di sanzioni si   affermato nella giurisprudenza.

Con l'introduzione dell'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, convertito poi in L. 326 del 2003, secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societ  o enti con personalit  giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica , si   posta la questione se la suddetta disciplina, nell'innovare le regole dettate dal D.Lgs. n. 472 del 1997,

ed in particolare dall'art. 11 che prima della modifica prevedeva l'obbligo solidale del pagamento della sanzione tra l'ente, la società o l'associazione, nel cui interesse l'autore della violazione aveva agito, e l'autore medesimo - avesse definitivamente escluso l'esigibilità della sanzione dalla persona fisica, identificando esclusivamente nella compagine sociale l'unico soggetto passivo, quando dotato di personalità giuridica.

Senonché la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell'ipotesi di società cartiera, atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003; cfr. anche 25 luglio 2022, n. 23231).

Nello specifico si è avvertito che questa Corte (Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12334), ha precisato che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 269/2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 29038 del 2021, cit.).

Le argomentazioni e le conclusioni cui perviene la giurisprudenza di legittimità, che questo collegio condivide ed a cui intende dare continuità, sono il punto di arrivo di una esegesi della disciplina, che era pur partita da contrastanti letture, alcune più favorevoli all'abbandono di ogni prospettiva non aderente all'apparente semplicità del testo dell'art. 7 cit. (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25284; 13 novembre 2018, n. 29116; indirettamente, 23 aprile 2014, n. 9122), altre che invece ritenevano coerente con il sistema delle regole sulla responsabilità, ed

imprescindibile nell'interpretazione dello stesso art. 7 cit., distinguere le ipotesi in cui l'amministratore, anche di fatto, avesse operato nell'interesse della società, da quelle in cui la società fosse solo una finzione, costituita (realmente) da un soggetto fisico, ma quale paravento delle proprie condotte, illecitamente incidenti sugli obblighi fiscali (Cass., 28 agosto 2013, n. 19716; 8 marzo 2017, n. 5924; 18 aprile 2019, n. 10975).

La ratio appena riferita richiede per ciascuno dei riscontri, ed il primo di essi proprio il riscontro della strumentalità della società, cioè il suo essere asservita al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto.

Tali riscontri possono essere agevolati, come nel caso della società cartiera, della quale ne sia stata accertata l'inoperatività, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.). In ipotesi simili, cioè, è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo id quod plerumque accidit, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 cit.). Vi sono tuttavia ipotesi ben più complesse, nelle quali la società non è la cartiera, ma la compagine sociale che al più risulta coinvolta in un giro di operazioni soggettivamente inesistenti, il che, da solo, non costituisce affatto elemento assorbente per trarre la conclusione che essa sia una mera creazione artificiosa, strumentale all'illecita condotta del vero artefice, ossia la persona fisica che di fatto amministra. In tali ipotesi, infatti la società è a valle dell'operazione soggettivamente simulata, ricevendo le fatture false, può anche aver conseguito un vantaggio fiscale, illecito, ma ciò non esclude la sua vitalità. In questo caso il suo amministratore agisce anzi nell'interesse e a beneficio della società amministrata e la fattispecie non potrà che rientrare proprio nell'alveo dell'art. 7 cit. (cfr. Cass., 23 gennaio 2023, n. 1946).

Le conclusioni raggiunte sulle sanzioni non possono che replicarsi quanto alle maggiori pretese fiscali, poiché è fin troppo ovvio che se la posizione del ricorrente, quale amministratore di fatto di società schermo, è quella del vero soggetto operante nel tessuto economico mediante lo svolgimento di numerose operazioni soggettivamente inesistenti, occultando redditi ai fini delle imposte dirette, e omettendo i versamenti Iva, il recupero di imposte, indirizzate nei confronti della inattiva compagine sociale, non può che essere indirizzato anche nei confronti del vero dominus della società fittizia, e tanto sulla base delle regole desumibili dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ossia del suo ruolo di interposto rispetto alla società interponente.

Quello che conta, dunque, è se dalle verifiche risulti che un soggetto fisico abbia tenuto nei confronti della società una condotta concretizzata nello svolgimento di funzioni di controllo assoluto, di gestione e direzione della società, cosicché essa non abbia avuto altro ruolo se non quello di mera sovrastruttura strumentale agli interessi personali perseguiti dal suo dominus (cfr., Cass., 25 luglio 2022, n. 23231; da ultimo, anche Cass., 27 agosto 2025, n. 23987).

PuÃ² quindi affermarsi che, ai fini della responsabilitÃ della persona fisica, ciÃ² che rileva non Ã se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o di un amministratore di fatto della societÃ , ma lâ€™emersione della condotta uti dominus, tenuta dalla persona fisica, ossia quale colui che ne ha gestito e diretto le risorse â€™ autonomamente dalla societÃ e indipendentemente dagli interessi di questa -, ideando e ponendo in essere le condotte (illecite), dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale, da far valere nei confronti dellâ€™interposto.

Venendo allora al caso di specie, dalla sentenza, cosÃ¬ come dagli elementi estrapolabili dalla stessa difesa erariale, si evince che il ricorrente era stato ritenuto lâ€™amministratore di fatto di una societÃ cartiera.

Il giudice regionale, pertanto â€™ per quanto giÃ esposto relativamente alla motivazione della pronuncia qui impugnata -, applicando i principi di diritto enunciati, ha coerentemente vagliato gli indizi addotti dallâ€™ufficio a dimostrazione del ruolo predominante dellâ€™Es.Gi. nella Emmedue, risultata una societÃ fittizia, della quale non si era in grado neppure di individuare la sede legale, per poi concludere con lâ€™accoglimento dellâ€™appello.

Esaminando allora i motivi di ricorso -in disparte che la formulazione di molti di essi Ã indirizzata nei confronti dellâ€™atto impositivo, laddove il ricorso per la cassazione di una decisione deve essere indirizzato esclusivamente alla denuncia di carenze della sentenza impugnata in sede di legittimitÃ , secondo i parametri di critica previsti dallâ€™art. 360 c.p.c. -, il primo (n. 2 del ricorso), con il quale ci si duole della omessa pronuncia sulla mancanza di accertamento del titolo in base al quale lâ€™Es.Gi. avrebbe dovuto rispondere delle operazioni fraudolente della societÃ , nonchÃ© sulla carenza di una prova congrua e logica dellâ€™attribuzione della qualifica di â€™gestore effettivoâ€™ della societÃ , Ã contraddetto manifestamente dal contenuto stesso della decisione. La motivazione del giudice regionale Ã infatti tutta tesa a dimostrare il coinvolgimento integrale del ricorrente nelle vicende della societÃ , mero schermo precostituito a servizio dellâ€™attivitÃ fraudolenta di cui lâ€™Es.Gi. era lâ€™artefice esclusivo.

Il secondo motivo (n. 3), sulla carenza di motivazione dellâ€™avviso dâ€™accertamento, ex art. 42 D.P.R. n. 600 cit., ed il terzo (n. 4), sulla â€™violazione delle norme che disciplinano i presupposti di imposta ai fini Ires, Irap ed Ivaâ€™, sono inammissibili perchÃ© indirizzati verso lâ€™avviso dâ€™accertamento, come se il giudice di legittimitÃ rappresentasse un terzo grado di merito. In ogni caso Ã lâ€™esordio del medesimo ricorso ad avvertire che lâ€™Es.Gi. nulla aveva detto in ordine allâ€™oggetto della verifica e poi dellâ€™atto impositivo, essendosi limitato ad eccepire la sua estraneitÃ alla gestione della societÃ , impostazione difensiva che, per quanto chiarito, Ã stata disattesa in punto di fatto e di diritto dal giudice regionale.

Infondato Ã" poi il quarto motivo (n. 5), per quanto giÃ chiarito in ordine alla responsabilitÃ dell'amministratore di fatto in tema di sanzioni.

Sono poi inammissibili il quinto motivo (n. 6), con cui il ricorrente sostiene lâ"errata applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c. in rapporto agli accertamenti induttivi, ed il sesto motivo (n. 7), con cui ci si duole della violazione dell'art. 2697 c.c. I motivi, infatti, pur denunciando errori di diritto, nello sviluppo argomentativo impingono nel merito, tentando di ottenere una rivalutazione degli elementi indiziari, inammissibile in sede di legittimitÃ .

Inammissibile Ã" anche il settimo motivo (n. 8), con cui si denunciano vizi dell'atto impositivo in ordine alla sua riferibilitÃ all'Ufficio e alla sua carenza formale per assenza degli elementi essenziali necessari per la sua validitÃ , poichÃ© non Ã" neppure indicato in quale grado del processo e in quale atto difensivo la questione fosse stata oggetto di uno specifico motivo di ricorso.

Inammissibile risulta lâ"ottavo motivo (n. 9), perchÃ© privo di specificitÃ , per non aver indicato il processo penale in cui sarebbe stato coinvolto e su quali presupposti, senza neppure indicare lâ"esito del procedimento penale.

Inammissibile Ã" anche il nono motivo (n. 10), con cui invoca lâ"applicazione delle sanzioni piÃ¹ favorevoli, atteso che non si accenna neppure a quali siano le violazioni contestate sul piano sanzionatorio. CiÃ², tanto piÃ¹ considerando quanto giÃ avvertito dalla giurisprudenza di legittimitÃ , secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in favor rei, rendendo la sanzione irrogata illegale, sicchÃ© deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimitÃ , di uno ius superveniens piÃ¹ favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (Cass., 28 giugno 2018, n. 17143; 30 novembre 2018, n. 31062; 16 settembre 2020, n. 19286; 8 gennaio 2024, n. 577).

Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente ha invocato anche lâ"applicazione della disciplina sanzionatoria piÃ¹ favorevole, introdotta con la riforma attuata con il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

Pur tenendo a mente che lâ"art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 87/2024 ha stabilito che la riforma trovi applicazione alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024, il ricorrente ha tuttavia denunciato la non conformitÃ della disposizione agli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega), sollecitando il ricorso alla Corte Costituzionale, denunciando peraltro che la deroga ad un principio generale del diritto non sarebbe stato neppure autorizzato dalla legge di delega.

Questo collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimitÃ costituzionale della deroga disposta dal Legislatore al principio della lex Mitior, per le ragioni giÃ chiarite da questa

stessa Corte sulla legittimit  della irretroattivit  della disciplina sanzionatoria pi ¹ favorevole, disposta con l'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, le cui ragioni sono qui richiamate (cfr. Cass., 19 gennaio 2025, n. 1274).

In definitiva il ricorso va rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese di causa, che liquida in Euro 18.000,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 d'atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.

Cos  deciso in Roma, il giorno 26 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In sede di legittimità, i motivi di ricorso per Cassazione devono censurare specificamente i vizi della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e non i vizi dell'atto impositivo, essendo preclusa ogni rivalutazione del merito, sia fattuale che probatoria; l'inammissibilità si configura altresì in caso di omessa pronuncia manifestamente contraddetta dalla motivazione della sentenza o per carenza di specificità delle censure, inclusa l'allegazione di ius superveniens che non indichi le violazioni contestate o la fase processuale in cui le questioni erano state proposte.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c. dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullità della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;

- l'indicazione delle parti;
- l'illustrazione sommaria dei fatti di causa;

Giurispedia.it